SPAGNA

LEGGI FONDAMENTALI¹ FUERO (CARTA) DEGLI SPAGNOLI

Legge del 17 luglio 1945, « Bollettino ufficiale » dello Stato, Capo dello Stato (Jefatura de l'Estado)

Visto che le Cortes spagnole, nella loro qualità di organo superiore della partecipazione del popolo all'attività dello Stato, hanno deliberato, in conformità alla legge che le ha create 2, la Carta (Fuero) degli Spagnoli, testo fondamentale che definisce i diritti e i doveri degli Spagnoli e tutela le loro garanzie, dispongono, in piena conformità alla proposizione formulata dalle suddette Cortes, quanto segue:

Articolo unico - E' approvato con la qualità di legge fondamentale, regolatrice dei diritti e doveri degli Spagnoli, il Fuero degli Spagnoli, di cui segue il testo:

TITOLO PRELIMINARE

ART. 1 — Lo Stato spagnolo proclama quale principio direttivo dei suoi atti il rispetto della dignità, dell'integrità e della libertà della persona umana, e riconosce nell'uomo, depositario di valori eterni e membro della comunità nazionale, il titolare di doveri e diritti il cui esercizio è garantito dallo Stato nell'interesse del bene comune.

TITOLO I

ART. 2 — Gli Spagnoli hanno il dovere di servire fedelmente la patria, di essere leali nei confronti del Capo dello Stato e di obbedire alle leggi.

Art. 3 -- La legge protegge in maniera uniforme i diritti di tutti gli Spagnoli

- senza preferenza di classe o distinzione di persone.

 ART. 4 Gli Spagnoli hanno diritto al rispetto del loro onore personale efamiliare. Colui che vi arrecasse offesa, qualunque sia la sua qualità, ne sarà responsabile.
- Tutti gli Spagnoli hanno diritto all'educazione e all'istruzione e il ART. 5 dovere di acquisirle, sia in famiglia, sia negli istituti privati o pubblici, secondo la loro libera scelta. Lo Stato vigilerà a che nessun talento vada perduto per mancanza di mezzi economici.
- ART. 6 La professione e la pratica della religione cattolica, che è la religione dello Stato spagnolo, gode della protezione ufficiale. Nessuno sarà disturbato a causa delle sue opinioni religiose nè nell'esercizio privato del culto. Nessuna manifestazione o cerimonia esteriore sarà permessa fatta eccezione per quelle della religione cattolica.
- ART. 7 Il servizio in armi della patria è un titolo d'onore per gli Spagnoli. Tutti gli Spagnoli sono tenuti al servizio militare quando vi sono chiamati, in conformità alle leggi.
- 1 Questa categoria di leggi, che non esisteva nel diritto pubblico spagnolo, è stata creata dalla Legge di successione del 26 luglio 1947. L'art. 10 di questa legge enumera come leggi fondamentali le seguenti: Fuero (Carta) degli Spagnoli, Fuero del Lavoro, legge costitutiva delle Cortes, legge di successione, legge del referendum nazionale.

 2 Legge del 17 luglio 1942.

ART. 8 — Prestazioni personali, richieste dall'interesse della Nazione o dai pubblici bisogni, potranno esser imposte agli Spagnoli mediante leggi aventi sempre carattere generale.

ART. 9 — Gli Spagnoli dovranno contribuire alle spese pubbliche, nella misura della loro capacità economica. Nessuno sarà obbligato a pagare imposte non pre-

viste da una legge votata dal Parlamento.

ART. 10 — Tutti gli Spagnoli hanno il diritto di accedere alle funzioni pubbliche rappresentative, per il tramite della famiglia, del comune e del sindacato, senza pregiudizio di altre rappresentanze eventualmente stabilite dalle leggi.

ART. 11 — Tutti gli Spagnoli sono ammessi ai posti e alle funzioni pubbliche

in base al merito e alla capacità.

ART. 12 — Tutti gli Spagnoli hanno il diritto di esprimere liberamente le loro idee purchè non ledano i principi fondamentali dello Stato.

Arr. 13 — La libertà e il segreto epistolare sono garantiti dallo Stato nel terri-

torio nazionale.

Art. 14 — Gli Spagnoli hanno il diritto di fissare liberamente la loro residenza nel territorio nazionale.

ART. 15 — Nessuno è autorizzato a penetrare nel domicilio di uno Spagnolo nè a praticarvi delle perquisizioni senza il suo consenso, qualora non sia provvisto di un mandato dell'autorità competente e nei casi e con le formalità previste dalla legge.

ART. 16 — Gli Spagnoli potranno riunirsi e associarsi liberamente per fini leciti,

in conformità alle leggi.

Lo Stato potrà creare e mantenere le organizzazioni che ritiene necessarie al raggiungimento di questi fini. Le norme regolamentari di queste organizzazioni, che avranno carattere di legge, armonizzeranno l'esercizio di questo diritto con l'esercizio del diritto riconosciuto nel comma precedente.

ART. 17 — Gli Spagnoli hanno diritto alla sicurezza giuridica. Tutti gli organi dello Stato agiranno in conformità a un ordine gerarchico, secondo regole presta-

bilite, che non potranno esser interpretate nè modificate arbitrariamente.

Arr. 18 — Nessuno Spagnolo potrà esser arrestato se non nei casi e con le

formalità stabilite dalle leggi.

Entro settantadue ore dall'arresto, la persona arrestata dovrà essere rimessa

in libertà ovvero deferita alle autorità giudiziarie.

ART. 19 — Nessuno potrà esser condannato se non in base a una legge anteriore all'illecito, e sempre con giudizio di un tribunale competente, dopo essere stato ascoltato ed essersi difeso.

ART. 20 — Nessuno Spagnolo potrà esser privato della sua nazionalità, salvo nel caso di reato di tradimento previsto dalle leggi penali¹, o qualora presti servizio militare presso una potenza straniera o vi eserciti una funzione pubblica,

malgrado la proibizione espressa del capo dello Stato.

Arr. 21 — Gli Spagnoli potranno rivolgere individualmente delle petizioni al capo dello Stato, alle Cortes e alle autorità. Le corporazioni, i funzionari pubblici e i membri delle forze e delle istituzioni armate non potranno esercitare il diritto di petizione che in conformità alle disposizioni che regolano i suddetti organi.

Capitolo II

ART. 22 — Lo Stato riconosce e protegge la famiglia in quanto istituzione naturale e fondamentale della società avente diritti e doveri anteriori e superiori à qualsiasi legge umana positiva.

Il matrimonio è uno e indissolubile.

Lo Stato protegge in particolar modo le famiglie numerose.

ART. 23 — I genitori sono obbligati a nutrire, educare e istruire la loro prole. Lo Stato sospenderà dall'esercizio della patria potestà quei genitori che non l'eserciteranno degnamente. Potrà persino privarneli; in questo caso incaricherà della custodia e dell'educazione dei figli le persone designate dalla legge.

¹ Vedi gli art. 120 e seguenti del codice penale del 1944.

Capitolo III

Arr. 24 — Gli Spagnoli hanno diritto al lavoro e il dovere di esercitare una attività socialmente utile.

ART. 25 — Il lavoro, per il suo carattere essenzialmente umano, non può essere limitato al concetto materiale di merce, nè può esser oggetto di alcuna transazione incompatibile con la dignità del lavoratore. Il lavoro costituisce in sè un attributo d'onore e un titolo sufficiente per assicurare la tutela e l'assistenza dello Stato.

ART. 26 - Lo Stato riconosce nell'impresa una unità formata dai contributi della tecnica, del lavoro e del capitale nelle sue diverse forme, e proclama il diritto di questi tre elementi dell'economia alla partecipazione ai profitti.

Lo Stato vegliera a che i rapporti fra questi tre elementi della produzione si mantengano entro i limiti della più stretta equità e rispettino una gerarchia la quale subordina i valori economici ai valori umani, nonchè all'interesse della Nazione e alle esigenze del benessere comune.

ART. 27 — Tutti i lavoratori saranno protetti dallo Stato nel loro diritto a una giusta retribuzione che basti a procurar loro e alla loro famiglia una vita morale e degna.

Arr. 28 — Lo Stato spagnolo garantisce ai lavoratori la sicurezza proteggendoli in caso di disgrazie, riconosce il loro diritto all'assistenza nei casi di vecchiaia, di morte, di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, d'invalidità, di disoccupazione e altri rischi che possono essere oggetto di assicurazione sociale.

ART. 29 — Lo Stato manterrà delle istituzioni di assistenza e aiuterà quelle

create dalla Chiesa, dalle corporazioni e dai privati.

ART. 30 — La proprietà privata quale mezzo naturale per il raggiungimento dei fini individuali, familiari e sociali, è riconosciuta e protetta dallo Stato.

Tutte le forme di proprietà rimangono subordinate alle necessità della Nazione e al benessere comune.

La ricchezza non può rimanere inattiva, nè essere distrutta senza motivo, nè rivolta a fini illeciti,

ART. 31 - Lo Stato faciliterà a tutti l'accesso alle forme della proprietà più intimamente legata alla persona umana: il focolare domestico, la proprietà familiare, gli strumenti di lavoro e i beni d'uso quotidiano.

ART. 32 - La pena di confisca dei beni non potrà esser pronunciata in alcun

Nessuno potrà esser espropriato se non in caso di pubblica utilità o di interesse sociale, sempre però contro un indennizzo e in conformità alle leggi.

TITOLO II

DELL'ESERCIZIO E DELLA TUTELA DEI DIRITTI

- L'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente Fuero non dovrà ledere l'unità spirituale, nazionale e sociale della Spagna.

ART. 34 — Le Cortes voteranno le leggi necessarie all'esercizio dei diritti rico-

nosciuti nella presente Carta. ART. 35 - L'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 18 potrà essere sospesa temporaneamente, in tutto o in parte, da un decretolegge del Governo, il quale fisserà i limiti di estensione e di durata di un siffatto provvedimento.

ART. 36 - Ogni violazione dei diritti proclamati nel presente Fuero sarà punita dalle leggi. Esse determineranno quali azioni si possano promuovere in ciascun caso per la loro tutela e protezione presso le giurisdizioni competenti.

FUERO DEL LAVORO

Decreto. Approvo il Fuero del Lavoro deliberato dal Consiglio nazionale della Falange spagnola tradizionalista (F.E.T.) e delle J.O.N.S. su rapporto del Governo. Il Fuero è pubblicato qui appresso. Fatto a Burgos il 9 marzo 1938, Il anno trionfale.

Francisco Franco

Preambolo

Deciso a rinnovare la tradizione cattolica di giustizia sociale e di alto senso umano che aveva animato la nostra legislazione imperiale, lo Stato nazionale, in quanto strumento totalitario a servizio dell'integralità della patria, e sindacalista in quanto rappresenta una reazione tanto contro il capitalismo liberale quanto contro il materialismo marxista, si accinge a realizzare, con spirito militare costruttivo e profondamente religioso la Pivoluzione che ricora de la contro il capitalismo. tivo e profondamente religioso, la Rivoluzione che rimane da compiere in Spagna per restituire agli Spagnoli una volta per tutte, la patria, il pane e la giustizia.

Per raggiungere questo scopo, mirando d'altra parte a realizzare il programma di unità, libertà e grandezza della Spagna, lo Stato si pone sul terreno sociale deciso a mettere la ricchezza a servizio del popolo spagnolo sottomettendo l'economia alla

Fondandosi sull'idea dell'unità del destino della Spagna, afferma, con la presente dichiarazione, la sua volontà che la produzione spagnola, nella fraternità di tutti i suoi elementi, divenga essa pure un'unità posta a servizio della forza della

patria e divenga il sostegno degli strumenti del suo potere. Fondandosi sull'idea dell'unità del destino della Spagna, afferma, con la presente dichiarazione alla quale ispirerà la sua politica sociale ed economica, il desi-derio e l'esigenza di tutti coloro che combattono nelle trincee e costituiscono, per d'onore, il coraggio e il lavoro, la più eletta aristocrazia di questa èra nazionale.

Agli Spagnoli irrevocabilmente uniti nel sacrificio e nella speranza dichiariamo:

1) Il lavoro è la partecipazione dell'uomo alla produzione mediante l'esercizio volontario delle sue facoltà intellettuali e manuali, secondo la sua vocazione personale, per la dignità e il benessere della sua vita e per il miglior sviluppo dell'economia nazionale.

2) Il lavoro, essendo essenzialmente personale e umano, non può esser ricondotto all'idea materiale di merce, nè costituire oggetto di transazioni incompatibili con la dignità personale del lavoratore.

3) Il diritto al lavoro è una conseguenza del dovere imposto da Dio all'uomo per il raggiungimento dei suoi fini individuali e per la prosperità e la grandezza della patria.

- 4) Lo Stato incoraggia ed esalta il lavoro, espressione feconda dello spirito creativo dell'uomo. Lo protegge con tutta la forza della legge e gli accorda la massima considerazione, pur rendendolo compatibile con gli altri fini individuali, fami-
- 5) Il lavoro, in quanto dovere sociale, sarà obbligatoriamente richiesto, in una delle sue forme, da tutti gli Spagnoli non colpiti da invalidità e sarà considerato come un tributo obbligatorio al patrimonio nazionale.
- 6) Il lavoro costituisce uno dei più nobili titoli gerarchici e d'onore. È titolo
- sufficiente per esigere l'assistenza e la protezione dello Stato.

 7) Il lavoro è un servizio che si compie con eroismo, con disinteresse o con
- dedizione, nell'idea di contribuire al bene superiore rappresentato dalla Spagna.

 8) Tutti gli Spagnoli hanno diritto al lavoro. Dare soddisfazione a questo diritto è uno dei compiti fondamentali dello Stato.

II

1) Lo Stato si impegna ad esercitare un'azione continua ed efficace per la difesa del lavoratore, della sua vita e del suo lavoro. Lo Stato limiterà in maniera adeguata la durata della giornata lavorativa perchè essa non sia eccessiva, e accorderà al lavoro tutte le possibili garanzie di natura difensiva e umanitaria. Lo Stato proibirà in particolare il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, regolerà il

lavoro a domicilio e libererà la donna sposata dal lavoro nelle fabbriche.

2) Lo Stato manterrà il riposo domenicale, condizione sacra della pratica del lavoro.

3) Le leggi obbligheranno a rispettare le festività religiose imposte dalle tradizioni e le festività civili dichiarate tali, come pure la partecipazione alle cerimonie ordinate dalle gerarchie del movimento, senza che ciò possa comportare una diminuzione nella rimunerazione del lavoro, e sempre tenendo conto delle necessità tecniche delle imprese.

4) La data del 18 luglio, giorno anniversario dell'inizio del glorioso sollevamento, essendo stata dichiarata giorno di festa nazionale, sarà pure la Festa del-

l'esaltazione del lavoro.

5) Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali pagate, che gli concederanno il meritato riposo. A tal fine verranno organizzate delle istituzioni destinate ad assicurare la più perfetta esecuzione di tale disposizione.

6) Verranno create le istituzioni necessarie perchè, nelle ore libere e di riposo, i lavoratori possano godere di tutti i beni della cultura, della gioia, della milizia,

della salute e dello sport.

III

1) La rimunerazione del lavoro dovrà raggiungere un minimo sufficiente a procurare al lavoratore ed alla sua famiglia una vita morale e dignitosa.

Gli assegni familiari verranno stabiliti per mezzo di organi adeguati.
 Il tenore di vita dei lavoratori verrà innalzato gradualmente e costantemente

nella misura compatibile con il supremo interesse della nazione.

- 4) Lo Stato fisserà delle basi per la regolamentazione del lavoro, che serviranno a stabilire i rapporti di lavoro fra i lavoratori e i datori di lavoro. Il contenuto più importante di questi rapporti sarà costituito, da un lato, dal lavoro fornito e dalla sua rimunerazione e, d'altro lato, dai reciproci doveri di lealtà, di assistenza e di protezione da parte dei padroni e di fedeltà e di subordinazione da parte del personale.
- 5) Tramite il sindacato, lo Stato sarà informato delle condizioni in cui si svolge il lavoro e soprattutto se tali condizioni sono quelle dovute, secondo giustizia, al lavoratore.

6) Lo Stato controllerà la sicurezza e la continuità del lavoro.

7) Le imprese saranno obbligate a tener informato il personale del ritmo della produzione, nella misura in cui ciò sarà necessario ai fini di rafforzare il suo senso della responsabilità per quanto riguarda la produzione, in conformità a quanto stabilito dalle leggi.

1) L'artigianato - retaggio vivente di un passato glorioso - sarà incoraggiato e tutelato efficacemente poichè esso costituisce la proiezione completa della personalità umana nel lavoro ed una forma di produzione, altrettanto lontana dall'accentramento capitalista quanto dal gregarismo marxista.

V

1) Le regole del lavoro nelle imprese agricole saranno adattate in funzione delle caratteristiche particolari e delle variazioni stagionali imposte dalla natura.

2) Lo Stato curerà particolarmente l'educazione tecnica del produttore agricolo, preparandolo alla realizzazione di tutti i lavori richiesti in ogni singola unità produttiva.

3) I prezzi dei principali prodotti saranno fissati e rivalorizzati in modo che in condizioni normali venga assicurato al datore di lavoro un minimo di guadagno, e che si possa esigere dal datore di lavoro per i suoi dipendenti un salario che permetta loro di migliorare le proprie condizioni di vita.

4) Si cercherà di dare ad ogni famiglia campagnola un orto familiare, che le

permetta di sopperire alle sue prime necessità e ne occupi al medesimo tempo

l'attività nei giorni della disoccupazione.

5) La vita rurale verrà resa più piacevole dal perfezionamento della dimora di campagna e dal miglioramento delle condizioni igieniche dei villaggi spagnoli.

6) Lo Stato garantirà ai fittavoli la stabilità nella coltura della terra mediante contratti a lunga scadenza, che li mettano al riparo da sfratti ingiustificati e assi-curino loro l'ammortamento delle migliorie da essi eseguite nella proprietà. Una delle aspirazioni dello Stato consiste nel cercare i mezzi pratici perchè la terra, in condizioni giuste, divenga la proprietà di chi la coltiva direttamente.

VI

1) Lo Stato rivolgerà la massima sollecitudine ai lavoratori del mare, procurando loro istituzioni atte ad impedire il deprezzamento della loro merce, nonchè i mezzi necessari all'esercizio della loro professione.

VII

1) Verrà creata una nuova magistratura del lavoro, soggetta al principio che

questa funzione della giustizia appartiene allo Stato.

2) L'impresa nella sua qualità di unità produttrice sarà tenuta a disporre gli elementi che la compongono in un ordine gerarchico nel quale gli elementi di natura strumentale saranno sottoposti agli elementi umani e, tanto gli uni come gli altri, al bene comune.

3) Il capo dell'impresa ne assicurerà personalmente la direzione e, a tale titolo,

sarà responsabile dinanzi allo Stato.

4) Ĝli utili dell'impresa, dopo soddisfatto con giusto interesse il capitale, saranno impiegati di preferenza a costituire delle riserve necessarie ad assicurare la stabilità dell'impresa ed a contribuire al perfezionamento della produzione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori.

VIII

1) Il credito verrà regolato in modo che esso, oltre alla sua missione di facilitare lo sviluppo della ricchezza nazionale, sia un mezzo atto a creare ed a sostenere la piccola proprietà agricola, la pesca e la piccola proprietà industriale e commerciale.

2) L'onorabilità e la fiducia basata sulla competenza e sul lavoro, costituiranno

delle garanzie effettive per la concessione dei crediti.

Lo Stato perseguirà senza misericordia tutte le forme di usura.

IX

- 1) La previdenza garantirà al lavoratore la sicurezza di una protezione in caso di infortunio.
- 2) Le assicurazioni sociali per la vecchiaia, l'invalidità, la maternità, gli infortuni del lavoro, le malattie professionali, la tubercolosi e la disoccupazione, saranno sviluppate al fine di giungere alla creazione di un'assicurazione generale. Come primo obiettivo, verrà assicurata ai lavoratori vecchi una pensione sufficiente.

X

1) La produzione nazionale forma un'unità economica al servizio della patria. È dovere di tutti gli Spagnoli difenderla, migliorarla e aumentarla. Tutti i fattori che partecipano alla produzione rimangono subordinati all'interesse supremo della nazione.

2) Le azioni individuali o collettive che turbano in qualche modo la normalità della produzione, o le arrecano danno, saranno considerate come delitti contro la patria.

3) La diminuzione fraudolenta del rendimento nel lavoro sarà oggetto di una adeguata sanzione.

4) In linea generale, lo Stato si farà imprenditore soltanto in difetto dell'ini-

ziativa privata o allorché lo esigano i supremi interessi della nazione.

5) Lo Stato impedirà, direttamente o con l'intermediario dei suoi sindacati, qualsiasi concorrenza sleale nel campo della produzione, nonchè qualsiasi forma di attività che porti intralcio all'organizzazione o allo sviluppo dell'economia nazionale. Incoraggerà invece tutte le iniziative tendenti a perfezionarla.

6) Lo Stato riconosce nell'iniziativa privata una sorgente feconda della vita

economica della nazione.

- 1) Lo Stato riconosce e tutela la proprietà privata come il mezzo naturale per la realizzazione dei fini individuali, familiari e sociali. Tutte le forme della proprietà rimangono subordinate all'interesse supremo della nazione, il cui interprete
- 2) Lo Stato si assume il compito di moltiplicare e di rendere accessibili a tutti gli Spagnoli le forme di proprietà legate in maniera vitale alla persona umana: il focolare domestico, la proprietà rurale e gli strumenti o mezzi di lavoro di uso quotidiano.
- 3) Lo Stato riconosce nella famiglia la cellula prima e naturale e il fondamento della società e, al tempo stesso, riconosce in essa una istituzione morale dotata di un diritto inalienabile e superiore ad ogni legge positiva. Onde tutelarne la conservazione e la continuità sarà riconosciuta l'insequestrabilità del patrimonio familiare.

XII

1) L'Organizzazione nazionale sindacalista dello Stato si ispirerà ai principi di unità, di totalità e di gerarchia.

2) Tutti I fattori dell'economia saranno inquadrati, per rami di produzione o per servizi, in sindacati verticali. Le professioni liberali e tecniche saranno organizzate in maniera analoga, in conformità a ciò che le leggi stabiliranno.

3) Il sindacato verticale è una corporazione di diritto pubblico formata con l'integrazione di un organismo unitario di tutti gli elementi le cui attività sono svolte all'adempimento del processo economico, in un servizio o in un ramo della produzione, ordinata gerarchicamente, sotto la direzione dello Stato.

4) Le gerarchie del sindacato apparterranno necessariamente a militanti della

F.E.T. e delle J.O.N.S.

- 5) Il sindacato verticale è uno strumento al servizio dello Stato, per mezzo del quale quest'ultimo svolge principalmente la sua politica economica. Al sindacato spetta la conoscenza dei problemi della produzione e il diritto di proporre le soluzioni da apportarvi, le quali dovranno sempre essere subordinate all'interesse nazionale. Il sindacato verticale potrà intervenire, mediante organi specializzati, nella regolamentazione, nel controllo e nell'esecuzione delle condizioni del lavoro.
- 6) Il sindacato verticale potrà creare, mantenere o sovraintendere ad organi di investigazione, di educazione morale, fisica e professionale, di previdenza e di soccorso, nonchè ad istituzioni sociali che possano interessare i fattori della produzione.
- 7) Il sindacato creerà degli uffici di collocamento per procurare lavoro ai lavoratori, secondo le loro attitudini ed i loro meriti.
- 8) I sindacati hanno il compito di fornire allo Stato dati precisi per l'elabo-

razione delle statistiche di produzione.

9) La legge sui sindacati stabilirà la procedura adeguata che permetta di inserire le attuali organizzazioni economiche e professionali nella nuova organizzazione.

XIII

1) Lo Stato stabilirà le misure adeguate per la tutela del lavoro nazionale nel territorio nazionale. Provvederà pure alla tutela dei lavoratori spagnoli residenti all'estero, per mezzo di trattative di lavoro con le altre potenze.

XIV

l) Nel momento della promulgazione della presente Carta, la Spagna si trova impegnata in un'impresa eroica grazie alla quale intende salvaguardare i valori dello spirito e della civiltà del mondo a prezzo della perdita di buona parte delle sue ricchezze materiali. Tutti gli elementi della produzione nazionale sono tenuti a rispondere, con dedizione e con tutte le loro forze, a questa generosità della gioventù combattente e alla generosità della Spagna stessa.

È con questo spirito e con questo scopo che, in questa Carta dei Diritti e dei Doveri, noi affermiamo che i più urgenti e i più indiscutibili sono quelli consistenti nella partecipazione equa e risoluta di tutti gli elementi della produzione, nel risanamento del suolo della Spagna e nella ricostruzione dei fondamenti della potenza spagnola.

χv

Lo Stato si impegna a portare la gioventù combattente ai posti di lavoro, di onore e di comando. È un diritto che i giovani possiedono in quanto Spagnoli: se lo sono conquistato con il loro eroismo.

LEGGE COSTITUTIVA DELLE CORTES

Legge del 17 luglio 1942 (Capo dello Stato) (Bollettino ufficiale dello Stato del 19 luglio 1942, n. 200)

La creazione di un regime giuridico, la regolamentazione dell'attività amministrativa dello Stato, l'inquadramento con chiarezza e rigore del nuovo ordine in un sistema istituzionale, esigono un processo di elaborazione al quale non possono rimanere estranei i fattori costitutivi della comunità nazionale. E ciò non soltanto per la qualità stessa dell'opera da intraprendere, ma anche a causa delle sue profonde radici nel paese. Il contrasto delle opinioni — nell'unità del regime — la possibilità di esprimere le proprie aspirazioni, la critica fondata e responsabile, l'intervento della tecnica legislativa, devono contribuire alla vitalità, alla giustizia e al perfezionamento del diritto positivo della Rivoluzione e della nuova economia del popolo spagnolo.

Le contingenze di una anormalità che, per la sua stessa evidenza dispensa da qualsiasi spiegazione, hanno ritardato il perseguimento di tale fine. Ma essendo ora terminata quella fase del movimento nazionale durante la quale non era possibile metterlo in opera, è giunto il momento di creare l'organo incaricato di siffatto compito.

Rimanendo sempre di competenza del Capo dello Stato il potere di stabilire norme giuridiche di natura generale, nel quadro delle leggi del 30 gennaio 1938 e dell'8 agosto 1939, l'organo creato, oltre ad essere un efficace strumento di collaborazione nel compito sopraindicato, rappresenterà un principio di auto-limitazione, ai fini di una più sistematica organizzazione del potere.

Nella linea del Movimento nazionale, le *Cortes* oggi create significheranno, sia con il loro nome come per la loro composizione e le loro attribuzioni, un rinnovamento delle più gloriose tradizioni spagnole.

Ordino di conseguenza:

ART. 1 — Le Cortes sono l'Organo Supremo della partecipazione del popolo spagnolo ai compiti dello Stato.

La principale funzione delle Cortes consiste nel preparare e nel votare le leggi, con la riserva della sanzione spettante al Capo dello Stato.

ART. 2 — Le Cortes sono composte di procuratori (procuradores) di diritto e per scelta, e cioè:

a) I ministri;

b) I consiglieri nazionali della Falange spagnola tradizionalista (F.E.T.) e delle J.O.N.S.;

c) I presidenti della Suprema corte di giustizia e del Consiglio supremo della giustizia militare:

d) I rappresentanti dei sindacati nazionali, in numero non superiore ad un

terzo del numero totale dei procuratori;

e) I sindaci dei 50 capoluoghi di provincia, i sindaci di Ceuta e di Meililla cd un rappresentante degli altri comuni designato tramite il consiglio generale della provincia;

f) I rettori delle Università;

g) Il presidente dell'Istituto di Spagna, il presidente delle Regie accademie

che lo compongono ed il cancelliere dell'Hispanidad;

h) Il presidente dell'Istituto degli ingegneri civili; due rappresentanti dell'ordine degli avvocati; un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici; un rappresentante del consiglio dell'ordine dei farmacisti; un rappresentante del consiglio dell'ordine dei veterinari; un rappresentante del consiglio dell'ordine degli architetti. Essi verranno scelti dai decani e dai presidenti dei consigli in questione;

i) Le persone designate dal capo dello Stato, in numero non superiore a 50, in base al loro rango nella gerarchia ecclesiastica, militare, amministrativa o sociale, ovvero in base ai servizi eminenti da esse resi alla Spagna.

ART. 3 — Per essere procuratore alle Cortes sarà necessario:

essere Spagnoli e aver raggiunto la maggiore età;

2) aver il pieno godimento dei diritti civili e non esser colpito da alcuna incapacità politica.

ART. 4 — I procuratori alle Cortes dovranno fare convalidare, dinanzi al presidente delle Cortes, l'elezione, la designazione o la carica che conferiscono loro l'investitura di procuratore alle Cortes. Il presidente delle Cortes ne riceverà il giuramento, li insedierà nelle loro funzioni e conferirà loro i titoli ai quali hanno diritto.

Art. 5 — I procuratori non possono venir arrestati senza previa autorizzazione del loro presidente, salvo in caso di flagrante delitto. La detenzione, in questo caso,

verrà comunicata al presidente delle Cortes.

ART. 6 - I procuratori alle Cortes, che lo sono a ragione delle cariche che rivestono, cesseranno di essere procuratori quando cesseranno di rivestire tali cari-che. Quelli designati dal Capo dello Stato perderanno la loro investitura in seguito a revoca da parte del Capo dello Stato.

ART. 7 — Il presidente, i 2 vice-presidenti ed i 4 segretari delle Cortes saranno nominati con decreto del Capo dello Stato.

ART. 8 — Le Cortes delibereranno in assemblea plenaria e nelle commissioni. Le commissioni saranno stabilite e designate dal presidente delle Cortes, d'accordo con il governo. Il presidente, sempre d'accordo con il governo, fisserà l'ordine del giorno, sia dell'assemblea plenaria come delle commissioni.

Art. 9 — Le Cortes si riuniranno in assemblea plenaria per l'esame delle leggi per le quali è competente l'assemblea e, inoltre, tutte le volte che verranno convo-

cate dal presidente, d'accordo con il governo.

ART. 10 — Le Cortes, riunite in assemblea plenaria, saranno competenti a pronunziarsi sugli atti e sulle leggi che abbiano per oggetto le seguenti materie:

a) Il bilancio ordinario e il bilancio straordinario;

b) Le grandi operazioni di ordine economico e finanziario;

c) L'organizzazione o la riforma del regime fiscale;

d) L'ordinamento bancario e monetario;

e) L'intervento economico dei sindacati e tutti i provvedimenti legislativi concernenti, in modo importante, l'economia nazionale;

f) Le leggi che regolano l'acquisto e la perdita della nazionalità spagnola, e i doveri e i diritti degli Spagnoli;

- g) La regolamentazione politico-giuridica delle istituzioni dello Stato;
 h) Le basi del regime locale;
 i) Le basi del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto sociale, del diritto penale e del diritto giudiziario;

j) Le basi per l'organizzazione agraria, commerciale e industriale; k) I piani nazionali dell'insegnamento.

Qualsiasi altra legge che il governo, d'ufficio o su proposta della commissione competente, deciderà di sottoporre all'assemblea plenaria delle Cortes.

Il governo potrà pure sottoporre all'assemblea plenaria materie e decisioni che

non abbiano natura di leggi.

ART. 11 — I progetti di legge che devono essere sottoposti all'assemblea plenaria formeranno prima oggetto di una relazione e di una proposta della commissione

competente.

ART. 12 — Tutte le altre decisioni delle Cortes, non comprese nell'art. 10 ma che devono rivestire la forma di legge, saranno di competenza delle commissioni delle Cortes. La forma di legge sara obbligatoria allorche una legge, posteriore alla presente legge, lo richiederà o quando così verrà stabilito da una commissione com-posta dal presidente delle Cortes, da un ministro designato dal governo, da un membro del Comitato (Junta) politico, da un procuratore alle Cortes laureato in giurisprudenza, dal presidente del consiglio di Stato e dal presidente della Suprema corte di giustizia. Tale commissione darà il suo parere, sia dietro richiesta del governo, sia di propria iniziativa, sia dietro richiesta del presidente delle *Cortes*.

ART. 13 — In caso di guerra, o per motivi urgenti, il governo potrà regolare

con decreto-legge le materie elencate negli artt. 10 e 12. Immediatamente dopo la sua promulgazione, il decreto-legge verrà comunicato alle Cortes, per essere esaminato e convertito in legge, unitamente alle eventuali proposte di emendamenti che potranno essere considerati necessari.

ART. 14 — Le Cortes, riunite in assemblea plenaria o in commissioni, a seconda dei casi, dovranno essere interpellate prima della ratifica dei trattati concernenti le materie la cui regolamentazione è di competenza delle Cortes, in conformità ai precedenti articoli.

ART. 15 — Oltre l'esame e la conversione in leggi dei progetti di legge del governo, le commissioni legislative potranno sottoporre proposte di legge al presi-dente delle *Cortes*. Questi, d'accordo con il governo, deciderà circa la loro inclu-

sione nell'ordine del giorno.

Le commissioni legislative potranno essere incaricate dal presidente delle Cortes di altre missioni, quali quella di intraprendere studi, assumere informazioni, formulare petizioni o proposte. Esse potranno, a tal fine, essere organizzate come commissioni speciali, diverse dalle commissioni legislative.

ART. 16 - Il presidente delle Cortes consegnerà al governo il progetto di legge elaborato dalle Cortes, affinchè esso sia sottoposto all'approvazione del Capo dello Stato.

ART. 17 — Il Capo dello Stato ha il potere di rinviare le leggi alle Cortes per un nuovo esame.

LEGGE DI SUCCESSIONE

Legge del 26 luglio 1947 (Capo dello Stato) (Bollettino ufficiale dello Stato del 27 luglio 1947, n. 208)

Poichè le Cortes spagnole, nella loro qualità di organo superiore della partecipazione del popolo ai compiti dello Stato, hanno votato la legge fondamentale (R. 1947, 720) che stabilisce la costituzione del regno, ne crea il consiglio e fissa le regole che devono reggere la successione del Capo dello Stato; poichè il testo di tale legge, sottoposto al referendum della nazione, è stato accettato dall'82% del corpo elettorale, rappresentante il 93% dei votanti; In conformità alla proposta delle *Cortes*, e in accordo con quella che è l'espres-

sione autentica e diretta della volontà della nazione.

Ordino:

ART. 1 — La Spagna, nella sua unità politica è uno Stato cattolico, sociale e rappresentativo, il quale, in accordo con la sua tradizione, si dichiara costituito in regno.

ART. 2 — La funzione di Capo dello Stato appartiene al Caudillo di Spagna

e della Crociata, il generalissimo Don Francisco Franco Bahamonde.

ART. 3 — În caso di vacanza della carica di Capo dello Stato, i suoi poteri verranno esercitati da un Consiglio di reggenza, formato dal presidente delle Cortes, dal prelato di più alto grado gerarchico tra quelli che sono consiglieri del regno, e dal capitano generale delle forze di terra, di mare e dell'aria e, in mancanza di questi, dal luogotenente generale in attività più anziano in grado, secondo lo stesso ordine. Il presidente del Consiglio di reggenza sarà il presidente delle Cortes. Per la validità delle decisioni del consiglio sarà richiesta la presenza di almeno due dei suoi tre membri, e sempre quella del suo presidente.

ART. 4 — Un « Consiglio del regno » assisterà il Capo dello Stato in tutti gli affari importanti che rientrano nella sua esclusiva competenza. Il presidente delle Cortes sarà il presidente di questo Consiglio, il quale sarà formato dai seguenti

membri:

Il prelato superiore in ordine gerarchico e per anzianità, fra quelli che sono procuratori alle Cortes.

Il capitano generale delle forze di terra, di mare e dell'aria, ovvero il luogotenente generale in attività più anziano in grado, e secondo il medesimo ordine;

Il generale in capo del Grande stato maggiore e, in mancanza di questi, il più anziano dei tre generali in capo dello stato maggiore di terra, di mare o dell'aria;

Il presidente del Consiglio di Stato;

Il presidente della Suprema Corte di giustizia;

Il presidente dell'Istituto di Spagna;

Un consigliere eletto fra ognuno dei gruppi che formano le Cortes: a) gruppo sindacale; b) gruppo dell'amministrazione locale; c) gruppo dei rettori d'Università; d) gruppo dei collegi professionali;

Tre consiglieri designati dal Capo dello Stato, uno fra i procuratori di diritto alle Cortes, un altro fra quelli che egli designa direttamente, e il terzo liberamente. La carica di consigliere rimarrà connessa alla qualità in base alla quale il

consigliere è stato eletto o designato.

 \check{A}_{RT} . 5 — Il Capo dello Stato sarà obbligato a sentire il parere del Consiglio del regno nei seguenti casi:

1) Rinvio alle *Cortes* di una legge da queste elaborata, perchè venga nuovamente esaminata;

2) Dichiarazione di guerra o di pace;

3) Proposta alle Cortes del suo successore;

4) In tutti gli altri casi in cui lo ordina la presente legge.

ART. 6 — In qualsiasi momento il Capo dello Stato potrà proporre alle Cortes la persona che egli ritiene debba esser chiamata, quando se ne dia il caso, a succedergli, a titolo di re o a titolo di reggente, nelle condizioni richieste dalla presente legge. Potrà pure sottoporre all'approvazione delle Cortes la revoca della persona già da lui proposta, anche se essa fosse già stata accettata dalle Cortes.

ART. 7 — Quando la persona designata in base all'articolo precedente sarà chiamata alla successione, per la vacanza del Capo dello Stato, il Consiglio di reggenza eserciterà i poteri in nome suo e convocherà e riunirà insieme le Cortes e il Consiglio del regno, per fargli prestare giuramento, in conformità alla presente legge,

e proclamarlo re o reggente.

ART. 8 — In caso di decesso o di incapacità del Capo dello Stato, prima che sia stato designato un successore, il Consiglio di reggenza eserciterà i poteri e convocherà i membri del governo e del Consiglio del regno affinchè, riuniti in seduta ininterrotta e segreta, designino con due terzi dei suffragi la persona di origine reale la quale, riunendo le condizioni richieste dalla presente legge e nell'interesse supremo della patria, dovrà essere proposta alle Cortes come sovrano.

Se, a parere delle persone riunite, non esiste una persona di sangue reale che possieda le condizioni richieste, ovvero se la persona proposta non è stata accettata

dalle Cortes, esse proporranno, in qualità di reggente, la personalità che, per il sucprestigio, la sua capacità e il favore della nazione di cui gode, sarà chiamata adoccupare il posto di reggente. Al momento di formulare tale proposta, esse potranno fissare un termine, nonchè delle condizioni, alla durata della reggenza. Le Cortes-

dovranno pronunciarsi su ciascuno di questi punti.

La riunione plenaria delle Cortes dovrà essere effettuata entro un termine massimo di otto giorni e il successore, dopo ottenuto il voto favorevole delle Cortes, presterà il giuramento richiesto dalla presente legge, dopo di che, e senza soluzione di continuità, il Consiglio di reggenza gli trasmetterà i suoi poteri.

ART. 9 — Per poter esercitare le funzioni di Capo dello Stato, in qualità di re o di reggente, bisognerà essere Spagnolo e di sesso maschile, avere 30 anni compiuti, professare la religione cattolica, possedere le qualità necessarie all'esercizio dell'alta missione attribuita, giurare rispetto alle leggi fondamentali e prestar giuramento di fedeltà ai principi animatori del Movimento nazionale.

ART. 10 - Sono leggi fondamentali della nazione: il Fuero degli Spagnoli, il Fuero del Lavoro, la legge costitutiva delle Cortes, la presente legge di successione, la legge sul referendum nazionale e qualsiasi altra legge che venga pubblicata poste-

riormente e alla quale competa questo titolo.

Per abrogare o emendare le leggi fondamentali, oltre all'approvazione delle Cor-tes, sarà necessario che la nazione si pronunci mediante un referendum.

ART. 11 — Quando la monarchia sarà restaurata nella persona di un re, l'ordine regolare della successione sarà quello della primogenitura e della rappresentanza, con priorità della linea principale su quello cadette; nella medesima linea, priorità del grado di parentela più vicino su quello più lontano; nel medesimo priorità del grado di parentela più vicino su quello famminile. Le donne non grado, priorità del rappresentante maschile su quello femminile. Le donne non potranno regnare ma, all'occorrenza, potranno trasmettere il proprio diritto ai loro eredi. Nello stesso sesso, priorità del maggiore sul cadetto. Queste norme non pregiudicano le eccezioni e le condizioni stabilite negli articoli precedenti.

Arr. 12 — Qualsiasi cessione dei diritti alla corona effettuata prima di regnare, come pure le abdicazioni dopo aver designato il proprio successore e, in tutti i casi, le rinunce ed i matrimoni reali come quelli dei successori immediati, dovranno essere sottoposti al parere del Consiglio del regno e approvati dalle-

Cortes della nazione.

ART. 13 - Il Capo dello Stato, sentito il Consiglio del regno, potrà proporre alle Cortes l'esclusione dalla successione delle persone che non possiedano la capacità necessaria per governare, ovvero di quelle che, per la loro notoria avversione ai principi fondamentali dello Stato o per le loro azioni, meritano di essere private dei diritti di successione stabiliti nella presente legge.

ART. 14 — L'incapacità del Capo dello Stato, affere ad una maggioranza

dei due terzi dei membri del governo, verrà comunicata, in un esposto motivato, al Consiglio del regno. Se quest'ultimo la ammette con la medesima maggioranza, il presidente del Consiglio del regno la sottoporrà alle Cortes. Queste, riunite per l'occasione, adotteranno, entro gli otto giorni seguenti, la decisione che riterranno

— Per la validità delle decisioni delle Cortes di cui è trattato nellapresente legge, sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei procuratori presenti, che dovrà equivalere almeno alla maggioranza assoluta del numero totale dei procuratori.

LEGGE SUL REFERENDUM

Legge del 22 ottobre 1945 (capo dello Stato)

(Bollettino ufficiale dello Stato del 24 ottobre 1945, n. 297)

Essendo stata resa possibile a tutti gli Spagnoli la collaborazione ai compiti dello Stato per il tramite degli organi naturali della famiglia, del comune e del sindacato, ed essendo state promulgate le leggi fondamentali che devono ridare nuova vita e maggiore spontaneità alle rappresentanze, in un regime di comunità di vita cristiana; allo scopo di proteggere la nazione contro il disprezzo di cui

Spagna

troviamo esempio nella storia di tutti i popoli e che consiste nel fatto che, neglia affari più essenziali o di maggior interesse pubblico, la volontà della nazione è sostituita dal parere soggettivo dei suoi mandatari; il Capo dello Stato esercitando i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi del 30 gennaio 1938 (R. 1938,91) e del-18 agosto 1939 (R. 1939,970), ha giudicato utile istituire la consultazione diretta della nazione mediante referendum pubblico in tutti i casi in cui, per l'impor-tanza delle leggi o per l'incertezza dell'opinione pubblica, il capo dello Stato-riterrà opportuna o conveniente una simile consultazione.

Per conseguenza, ordino:

ART. 1 — Allorchè lo consiglia l'importanza di determinate leggi o lo richiede l'interesse pubblico, il Capo dello Stato potrà, per il maggior bene della nazione, sottoporre a referendum i progetti di legge elaborati dalle Cortes.

ART. 2 — Al referendum potranno partecipare tutti gli uomini e le donne della nazione, che abbiano compiuto 21 anni.

ART. 3 — Il governo è autorizzato a prendere gli appropriati provvedimenti complementari, per il censimento e per l'esecuzione della presente legge.

LE COSTITUZIONI EUROPEE

1954 EDIZIONI DI COMUNITÀ MILANO